



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Prot. N. 22206
del 17/11/2016

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
ctva@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per la Tutela e la Qualità del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Istanza di Procedura di Valutazione di impatto ambientale nazionale per il progetto: Prospezione geofisica al largo della costa nord occidentale della Sardegna – Zona Marina denominato “d 2 E.P.-TG”. Proponente: TGS-NOPEC Geophysical Company ASA - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Parere Regionale ai termini dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, attivata dalla società TGS Nopec, con la pubblicazione dell'avviso al pubblico effettuato in data 2 Febbraio 2015 sui quotidiani La Repubblica e La Nuova Sardegna, relativa alla richiesta di compatibilità ambientale (nota n. AMEG1501SARDEIA-E del 27 novembre 2014, prot. ADA n. 1704 del 29 gennaio 2015), si rileva quanto segue:

- l'intervento è localizzato nelle acque territoriali italiane, al largo della costa nord-ovest della Sardegna, ad una distanza minima di circa 45 km e prevede l'esecuzione di campagne di indagine geofisiche di tipo 2D e 3D, per l'acquisizione di dati sull'estensione e la natura delle strutture geologiche presenti nella zona del Mar di Sardegna;
- l'area della prospezione ricade all'interno della Zona marina E, così come ridefinita dal Decreto Ministeriale del 9 agosto 2013 e occupa una superficie di circa 20.000 km² che sarà interessata dalla fase di ricerca 2D mentre la prospezione 3D, prevista dal progetto depositato, si svolgerà in un'area, non delimitata dal progetto, di circa 6.000 km²;
- la griglia di acquisizione dei dati per la campagna 2D comprende un totale di 68 linee che si estenderanno per una lunghezza complessiva di circa 7.817,7 km. La griglia di acquisizione 3D non è definita;
- sono interessati dall'intervento i comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero, Villanova Monteleone, ricadenti in Provincia di Sassari e di Bosa, Magomadas, Tresnuraghes, Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis in Provincia di Oristano.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

In merito al procedimento, si riassume quanto di seguito:

- il Ministero dell'Ambiente ha inviato con la nota prot. DVA-2015-003547 del 9 febbraio 2015, la comunicazione dell'esito positivo di procedibilità ai fini della valutazione di impatto ambientale;
- per il rilascio del parere di competenza l'Assessorato della Difesa dell'ambiente ha inviato, in data 20 febbraio 2015, la richiesta per la trasmissione delle osservazioni in materia ambientale agli enti competenti e agli assessorati regionali;
- il 27 maggio 2015 l'Assessorato della Difesa dell'ambiente ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e al Ministero per i beni e le attività culturali una nota contenente una serie di osservazioni preliminari (prot. ADA n. 11970), basate sull'analisi della documentazione e dei pareri/osservazioni pervenuti, mirate a rappresentare le numerose criticità ambientali collegate con la realizzazione dell'intervento, ritenute non superabili da eventuali approfondimenti;
- il 9 settembre 2015 (nota 402-12), a seguito della richiesta di integrazioni del Ministero dell'Ambiente del 10 agosto 2015 (prot. DVA-2015-0020981), la società TGS Nopec ha trasmesso un documento interlocutorio e non esaustivo, richiedendo nel contempo una proroga dei termini di consegna. La proroga è stata accordata dal Ministero con nota prot. DVA-2015-0027108 del 29 ottobre 2015 per ulteriori 60 giorni;
- il 28 gennaio 2016 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare si è tenuto, un incontro tecnico richiesto della Società TGS allo scopo di acquisire chiarimenti sulle integrazioni richieste, e a cui hanno partecipato i rappresentanti della Commissione VIA e VAS e il referente dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per la Regione Sardegna. La Società TGS, durante l'incontro ha rappresentato la difficoltà di produrre gli approfondimenti richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi alla caratterizzazione dell'ambiente interferito (monitoraggio ante operam) e alla stima del disturbo causato dal rumore, richiedendo una ulteriore proroga di otto mesi;
- a seguito dell'incontro, il Ministero, con la nota prot. DVA-2016-0006961, ha concesso alla Società la proroga di otto mesi richiesta per il completamento delle integrazioni e, in particolare, per la <<predisposizione a cura del proponente di un apposito Piano di monitoraggio ambientale da definirsi preventivamente con la scrivente [DVA] e previo supporto tecnico dell'ISPRA>>;
- il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa il 22 luglio 2016 (Prot. ADA n. 14240) e ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito sui quotidiani La Repubblica e La Nuova Sardegna del 22 luglio 2016;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

- l'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente ha provveduto a inviare, in data 15 settembre 2016, la richiesta per la trasmissione delle osservazioni in materia ambientale agli enti competenti e agli assessorati regionali, relativamente alle integrazioni di cui al punto precedente;
- il progetto inviato nella documentazione trasmessa è relativo alla sola fase di acquisizione 2D mentre è stata stralciata la campagna in 3D.

L'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), tenuto conto della documentazione integrativa depositata, delle osservazioni e dei pareri pervenuti, elencati in calce ed allegati al presente parere, richiama interamente le criticità già espresse nella nota di osservazioni preliminari n. 11970 del 27 maggio 2015, in quanto le integrazioni trasmesse non ne hanno permesso il superamento, in particolare relativamente agli impatti sulla cetofauna che rappresentano la problematica di maggiore entità. Pertanto, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., si esprime un **parere negativo** per l'intervento in progetto, in quanto la Società proponente non ha prodotto gli approfondimenti discussi durante l'incontro tecnico del 28/01/2016, che dovevano servire a rispondere alla richiesta di integrazioni del MATTM del 10 agosto 2015 (prot. DVA-2015-0020981) relativamente agli aspetti maggiormente critici del progetto, evidenziati anche dalla RAS nella citata nota n. 11970 di osservazioni preliminari. Non è stato infatti raggiunto quel livello minimo di conoscenza, che era stato prefigurato dal Proponente durante l'incontro del 28 gennaio, sulla caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente interferito e dei suoi elementi di rilevanza per il progetto all'esame, che avrebbe permesso al Proponente di effettuare una stima appropriata degli impatti e delle interferenze prodotte dall'intervento sui ricettori e all'autorità competente di effettuare una valutazione ponderata degli effetti complessivi, con particolare riferimento agli elementi di maggiore sensibilità.

In particolare si vuole sottolineare quanto segue:

1. relativamente a quanto richiesto al punto 8 della richiesta di integrazioni del MATTM (punto 7 delle osservazioni RAS) sulla definizione delle caratteristiche dell'ambiente marino (*caratterizzazione geologica, morfologia dei fondali, dati meteo marini e ondometrici e andamento delle correnti, temperatura e salinità della colonna d'acqua*) in funzione della diffusione della pressione sonora, ritenuto l'impatto potenziale di maggiore entità, il Proponente si è limitato ad aggiornare i dati provenienti dalla bibliografia, riferiti all'area vasta, non sito specifici, che non aggiungono nulla al quadro definito nella documentazione del primo deposito, e questo nonostante il MATTM abbia esplicitamente richiesto che l'aggiornamento non si limitasse a dati di bibliografia. Tra l'altro, durante la riunione del 28 gennaio scorso, la Società proponente aveva fatto riferimento a questi approfondimenti per motivare la richiesta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

della proroga di 8 mesi, dichiarando le proprie intenzioni di procedere con una fase di studio e di monitoraggio dell'area di intervento, mirata a definirne le caratteristiche di cui sopra;

2. l'approfondimento prospettato dalla Società proponente aveva lo scopo di ottenere una base di dati sulla fauna presente in sito, richiesta ai punti 10 e 11 della nota del MATTM (punto 6 della nota di osservazioni RAS), tramite lo svolgimento di un monitoraggio ante operam che, pur non potendo rappresentare un elemento dirimente a causa del limitato periodo di osservazioni, avrebbe potuto inquadrare la componente tramite l'analisi di dati sito specifici, necessari per poter procedere a qualsiasi valutazione. Il Proponente invece, dichiara che lo svolgimento di un monitoraggio per l'acquisizione di dati di dettaglio relativi a presenza, avvistamenti, passaggi e aree di riproduzione dei cetacei, non possa rispettare le tempistiche dettate dal Ministero, provvedendo quindi esclusivamente ad ampliare il quadro ambientale con ulteriori dati ricavati da ricerche di tipo bibliografico, riferiti all'ambito di area vasta, relativi ad areali di distribuzione, abitudini e comportamenti delle specie di interesse per la zona di studio. Il Proponente, senza argomentare tali dati (consistenti in una serie di immagini rappresentanti la distribuzione a grande scala di diversi tematismi quali habitat, batimetrie, ecc.), dichiara di avere raggiunto le medesime conclusioni di cui al SIA del 2015 e di aver scelto, sulla base di tale quadro, il periodo autunno-invernale per l'esecuzione della campagna. Tale scelta, non fondata su dati oggettivi e sito specifici, come richiesto dal MATTM ed evidenziato dalla RAS, è ritenuta dal Proponente una misura di mitigazione sufficiente per cui l'impatto è valutato di media entità, temporaneo e reversibile. Questa conclusione non è condivisibile in quanto non è stato raggiunto il livello di conoscenza minimo della componente interferita per poter procedere a una valutazione reale dell'entità degli effetti ambientali dell'intervento, che permetta di definire la effettiva compatibilità con le esigenze della tutela ambientale, in particolare in riferimento a componenti vulnerabili e oggetto di specifiche misure di conservazione, espresse da norme e provvedimenti nazionali e internazionali, come anche rilevato nel parere dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia e Isola Piana, che ribadisce quanto segue: *<<Gli elementi spaziali e quantitativi poco sopra riportati [rif.to al numero di esplosioni previste dal progetto, stimate in 460.800] devono essere messi in relazione con il quadro ambientale di riferimento, e con la sua componente biotica che necessariamente si distribuisce su un'area vasta ben più ampia di quella dell'intervento stesso. Nello specifico si evidenzia:*

- *la stagionalità dell'esecuzione del progetto mette in relazione il periodo riproduttivo (concepimento) della Balenottera Comune (*Balaenoptera physalus*) e del Capodoglio (*Physeter macrocephalus*), oltre a coinvolgere tutte le altre specie di cetacei e di tartarughe marine (*Caretta caretta*, *Dermochelys coriacea*, *Chelonia mydas*) nei loro aspetti socio-ecologici e fisiologici. Tali specie sono elencate nella Red List dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature) con valutazioni che vanno dal livello di EN (Endangered, ad altissimo rischio di estinzione) a VU (Vulnerable, vulnerabili*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

all'estinzione). Sono ricomprese anche nell'Appendice II (specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e IV (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della Direttiva Habitat 92/43 CE, nell'Annex II del Protocollo ASPIM dell'UNEP RAC/SPA (lista delle specie minacciate o in pericolo), nell'Appendice I della CITES (Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione, nota come "Convenzione di Washington"), nell'Appendice I del CMS (Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di fauna selvatica, nota come "Convenzione di Bonn", che riporta le specie migratrici classificate in pericolo di estinzione in tutto o in una parte significativa del loro areale, e nei confronti dei quali i singoli stati devono adottare adeguate misure per la tutela e la conservazione o il ripristino degli habitat in cui vivono);

- *vengono ampiamente sottostimati gli impatti relativi alla fauna ittica pelagica (Thunnus thynnus, Thunnus alalunga, Xiphias gladius, sgombridi e clupeidi), sia nelle forme adulte sia nelle forme larvali o allo stadio di uova, e in generale i danni incalcolabili arrecati all'intera catena alimentare marina nel breve, medio e lungo periodo;*
- *oltre agli impatti diretti sulle singole specie di pesci, cetacei e rettili marini, è necessario prendere in considerazione gli effetti complementari relativi al disturbo, alla sottrazione di risorse alimentari e alle modificazioni dei comportamenti e dell'uso dell'habitat da parte di una serie di specie bersaglio che comprende anche gli uccelli marini. Tra questi va citata la Berta minore (Puffinus yelkuan), la cui popolazione mondiale nidifica per oltre il 50% nel Nord Sardegna e Corsica meridionale, e che utilizza anche con cadenza giornaliera la zona in oggetto per la propria alimentazione. La specie è inclusa nell'Allegato I della Direttiva 79/409 CE che, all'Art. 4 Comma 1 specifica: "per le specie elencate nell'allegato 1 sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione">>.*

Inoltre, si ricordano i danni potenziali connessi con le specie di interesse commerciale, documentati in diversi paesi (cfr. nota della Provincia di Sassari trasmessa in allegato) in cui si sono svolte attività della tipologia di quella in esame, come la Norvegia, la Namibia, l'Australia, in cui si è verificata la elevata entità del danno economico connesso con il disturbo;

3. il Proponente avrebbe dovuto produrre un approfondimento sul rumore (come richiesto ai punti 9 e 10 della nota del MATTM, al punto 11 delle osservazioni RAS e come discusso durante la riunione del 28 gennaio), inteso come caratterizzazione del livello di pressione sonora ante operam, stima della emissione prodotta dalla configurazione di progetto, modellizzazione della diffusione del disturbo nella colonna d'acqua e, infine, stima della risposta al disturbo da parte dei ricettori sensibili, in particolare la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

cetofauna. Il Proponente nelle integrazioni trasmesse dichiara di avere applicato il modello Gundalf per definire il livello acustico della sorgente e stabilire la configurazione di progetto, ovvero il numero, la disposizione e le caratteristiche degli air gun, riportando i valori della pressione sonora associati a tale configurazione (peak to peak, 0 to peak, rms). Tali valori, molto superiori ai valori soglia per i cetacei di cui alle Linee guida dell'ISPRA più volte citate anche dal Proponente (corrispondenti a 120 dB re: 1 μ Pa RL, a bassa frequenza, per gli impulsi multipli correlati ad attività di survey), rappresentano, allo stato attuale delle conoscenze, l'unico riferimento per poter procedere a una valutazione dell'impatto dell'intervento in esame sulla cetofauna, che risulta quindi potenzialmente elevato e non mitigabile. Si consideri inoltre che la modellizzazione del livello di pressione sui ricettori, non presente, dovrebbe tenere conto anche dell'impatto cumulativo prodotto dalla sorgente continua rappresentata dalla nave del sistema di acquisizione, che ha una emissione dichiarata dal Proponente di circa 190 dB re: 1 μ Pa @ 1 m il cui effetto viene considerato, per la durata ridotta, di lieve entità, temporaneo e reversibile.

Non è stata definita l'ampiezza della Zona di esclusione, rimandata a futuri approfondimenti, per cui non è possibile valutare l'adeguatezza dell'unica misura di mitigazione dell'impatto alla sorgente. Il Proponente dichiara che è in fase di completamento una modellizzazione della diffusione del rumore, i cui risultati saranno trasmessi *prossimamente*.

I *Risultati del Modello di propogazione del rumore sottomarino*, inviati al MATTM il 4 agosto 2016 e alla RAS il 26 ottobre 2016, si riferiscono all'applicazione del modello di propogazione sviluppato con il software Gundalf, che considera tre mezzi di propogazione: il volume d'acqua, il fondale superficiale costituito da sedimenti e il fondale profondo costituito da basalti. Non vengono resi disponibili i dati di input e l'impatto acustico viene considerato come generato da singole emissioni di airgun mentre la modalità di prospezione è caratterizzata da impulsi multipli generati da una linea di 34 airgun attivati ogni 5-10 secondi, con una emissione sonora di 280 dB; si tratta in pratica di una sorgente continua. Si ritiene che il modello proposto non sia aderente alla realtà dell'impatto acustico generato.

Sulla base delle assunzioni del modello, non condivisibili, nelle considerazioni finali si propone come zona di esclusione quella individuata dal range di 180 dB (causa di disturbi uditivi) con una zona di esclusione di 700 metri. Nella modellizzazione è evidenziato peraltro, che la propogazione del rumore (impulso singolo) a 160 dB (disturbo della fauna) ha un raggio di 20÷30 km, per cui nella porzione settentrionale dell'area di prospezione si verifica una interferenza acustica con il Santuario dei cetacei.

Poiché nelle linee guida ISPRA la zona di rispetto viene indicata come quella inferiore a 120 dB, non si comprende perché la modellizzazione non si è basata su questo limite. Si ritiene quindi che applicare come base della zona di esclusione il limite dei 180 dB non sia condivisibile, in quanto tale limite



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

comporterebbe la possibilità di danni alla cetofauna. Si rileva inoltre che nella relazione gran parte dei grafici riportati sono illeggibili e che le linee guida del NOAA del 2006 su cui si basa la trattazione del Proponente sono state recentemente aggiornate (luglio 2016), con importanti considerazioni specifiche sull'impatto degli impulsi multipli sulla cetofauna;

4. il Proponente presenta la proposta di piano di monitoraggio (pPMA) che prevede lo svolgimento dei controlli a carico della componente maggiormente interferita, ovvero la cetofauna (si fa soprattutto riferimento alla Stenella come specie particolarmente esposta), tramite osservatori a bordo (MMO) per il controllo visivo e tramite operatori per il controllo acustico passivo (PAM), da effettuarsi in corso d'opera.

Si vuole qui mettere in evidenza, a proposito del controllo con osservatori a bordo, che la proposta di una zona di esclusione di 700 metri di cui alla documentazione sul modello acustico presentata ad agosto 2016 al MATTM non è stata accompagnata da una descrizione che spieghi con quali modalità gli osservatori possano tenere sotto controllo una superficie così estesa in ambiente marino.

Relativamente ai punti 11 della richiesta di integrazioni del MATTM, 6 e 11.h delle osservazioni RAS, sulla necessità di disporre degli esiti di un monitoraggio ante operam della fauna (e in generale di una adeguata caratterizzazione dell'ambiente marino allo stato attuale), il Proponente propone che all'inizio (e al termine) delle attività venga effettuato un monitoraggio acustico passivo con il sistema AMV PAM, della durata di un mese. Tale proposta non può essere considerata soddisfacente a causa della mancanza di informazioni sito specifiche sulla consistenza e variabilità delle specie presenti, ricordando che le linee guida ACCOBAMS raccomandano alla lettera b: "*in mancanza o insufficienza di dati organizzare survey preventivi di durata e modalità da stabilire*". Tali controlli, in analogia alle operazioni di monitoraggio ante operam relative ad altre categorie di opere sottoposte a VIA (impianti eolici, ecc.) devono avere una durata tale (almeno un anno) da rappresentare un riferimento per le valutazioni;

5. il Proponente non ha risposto a quanto richiesto nella osservazione n. 10 della nota RAS sulle emissioni degli inceneritori, né sui presidi per il contenimento delle emissioni, facendo riferimento alle valutazioni del SIA, di tipo qualitativo e molto generiche; nel quadro ambientale la componente atmosfera non è nemmeno stata esaminata;
6. si sottolinea la non omogenea valutazione della possibile fase di sfruttamento della risorsa eventualmente presente: il Proponente non ha voluto illustrare modalità operative e criticità ambientali di tale prospettiva di progetto, che avrebbero permesso di fare una stima di massima degli eventuali impatti negativi in quanto ha dichiarato di non avere un quadro conoscitivo sufficiente allo stato attuale, ma ha ritenuto di mettere in evidenza gli effetti positivi sulla componente socioeconomica in termini di ricadute occupazionali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Sulla base dei punti evidenziati, risulta che, nonostante la proroga ottenuta, non è stata aggiunta nessuna informazione significativa rispetto alla documentazione del primo deposito sulla caratterizzazione dell'ambiente che sarà interferito, né relativamente alle sue caratteristiche chimico-fisiche e strutturali, né alla componente biotica, pertanto, allo stato attuale, nessuna informazione ulteriore è disponibile per la valutazione degli effetti del progetto sulla cetofauna, che costituisce una componente di elevata sensibilità, esposta al maggiore rischio. Pertanto la Regione Autonoma della Sardegna ribadisce l'opportunità di applicare il principio di precauzione che a detta del Proponente può essere invocato <<*qualora gli effetti potenzialmente negativi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva la quale non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza*>>, riconducendo tale incertezza al verificarsi di eventi accidentali, associati, in modo non precisato, alla presenza di mezzi navali e del sistema degli streamer. Il Proponente cita, a tal proposito, la vasta esperienza della TGS e le misure per la prevenzione di eventi accidentali. Nel sottolineare che quanto dichiarato dal Proponente relativamente alla mancanza di sufficienti certezze rappresenta proprio la situazione del progetto in esame e dei suoi effetti potenziali, si rileva la mancata citazione della componente biotica, che è invece quella per la quale il principio di precauzione risulta pienamente (e necessariamente) applicabile al caso specifico.

Stante quanto sopra, si richiama quanto riportato nella precedente nota di osservazioni sulla importanza della componente biotica e in particolare della cetofauna e dei possibili effetti negativi su di essa, legati, a parere di chi scrive, più che a impatti sui singoli individui, a disturbi sui popolamenti e sull'ecosistema marino che potrebbero causare:

- esclusione dei mammiferi marini da grandi areali, per periodi significativi;
- interferenze con i cicli delle migrazioni e con i movimenti dei gruppi, disorientamento, stress e perdita di fertilità;
- degradazione e impoverimento di tutto l'habitat e l'ecosistema marino, per la compromissione dei livelli più alti della catena trofica, con conseguenze anche economiche di difficile quantificazione e previsione sull'ecosistema marino e su tutti gli stati mediterranei.

Di fronte a una tale prospettiva, suffragata da numerose fonti scientifiche in tutto il mondo, non può che prevalere il principio di precauzione; pertanto la Regione Sardegna, in coerenza con suddetto principio, sancito dalle fonti di diritto comunitario e nazionale, ritiene l'intervento in progetto fortemente critico, con effetti difficilmente prevedibili e non potenzialmente irreversibili e non mitigabili, ribadendo fortemente il **parere negativo** già espresso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

difficilmente prevedibili e non potenzialmente irreversibili e non mitigabili, ribadendo fortemente il **parere negativo** già espresso.

Allegati

Si allegano i seguenti pareri:

1. nota prot. n. 14178 del 19/09/2016 (prot. ADA n. 17782 del 20/09/2016) del Servizio Pesca e acquacoltura della Direzione generale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
2. nota n. 55758 del 21/09/2016 (prot. ADA n. 17938) dell'Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana;
3. nota n. 15246 del 22/09/2016 (prot. ADA n. 17998) della Capitaneria di porto di Oristano;
4. nota n. 131600 del 26/09/2016 (prot. ADA n. 18317 del 27/09/2016) del Comune di Sassari;
5. nota n. 32095 del 27/09/2016 (prot. ADA n. 18355) della Provincia di Sassari;
6. nota n. 20271 del 28/09/2016 (prot. ADA n. 18445) della Capitaneria di porto di Porto Torres;
7. nota n. 8211 del 7/10/2016 (prot- ADA n. 19162) della Direzione Generale della Protezione civile della Presidenza della RAS;
8. nota n. 19658 del 13/10/2016 del Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente della RAS.

Il Direttore Generale

Paola Zinzula

C. Leoni/ Serv. Valutazioni Ambientali

G. Biggio/Dir. Serv. Valutazioni Ambientali

